

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC CON RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO *INAUDITA* *ALTERA PARTE* E CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART 151 C.P.C.

Per il sig. **GUIDA MICHELE**, nato a Torre Annunziata (NA) il 22.08.1969, C.F. GDUMHL69M22L245A, ivi residente al vico del Gallo n.24, elettivamente domiciliato in Lauro (AV), alla via Principe Amedeo n.28, presso e nello studio dell'Avv. Ettore Santaniello, C.F. SNTTTR73B16A509D, che lo rappresenta e difende in virtù procura in calce rilasciata su foglio separato anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013 dal quale è stata estratta copia informatica inserita in allegato al messaggio di posta elettronica certificata contenente il seguente atto

Il sottoscritto procuratore, ai sensi delle leggi vigenti, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura al numero di fax 081.8240981 e/o all'indirizzo di P.E.C. avv.ettoresantaniello@pec.it

- Ricorrente

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del Dirigente pro tempore, C.F. 80152500106;
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI LA SPEZIA, in persona del Dirigente pro tempore, C.F. 80009130115;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Genova, Viale Brigade Partigiane, 2 (6° piano) - C.A.P. 16129, CF 80101740100,
PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

E



- ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO DEI SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ' ALBERGHIERA "GIUSEPPE CASINI", in persona del Dirigente p.t., Via Fontevivo, 129 – 19125 LA SPEZIA (SP), C.F. 81002550119

E

- ISTITUTO COMPRENSIVO N. 21, SALVO D'ACQUISTO, FOLLO E CALICE AL CORNOVIGLIO, in persona del Dirigente p.t., Via Colombo, 11 -19020 - Follo (SP) - C.F. 91054470116.

- RESISTENTI

NONCHE'

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia ATA dell'USR Liguria, AT di La Spezia, profilo collaboratore scolastico, con punteggio pari o inferiore al ricorrente, per i quali si chiede di essere autorizzati, come da istanza in calce al presente ricorso, alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito del Miur

- CONTROINTERESSATI

Il presente ricorso d'urgenza è diretto ad ottenere il reinserimento del sig. Guida Michele nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 della provincia di La Spezia (profilo collaboratore scolastico), dalle quali è stato depennato con provvedimento dell'Istituto "G. Casini", in La Spezia, con decreto num. 5529 del 22.06.2021, e ad ottenere il riconoscimento giuridico della validità del titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico (Diploma di Qualifica Professionale Triennale di "Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina" conseguita nell'a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico, viale Sant'Alfonso n.5, 82015 Durazzano - BN) e della validità del servizio prestato nel triennio 2018/2021, espressamente annullato con il predetto provvedimento, e soprattutto diretto ad ottenere il riconoscimento senza soluzione continuità del rapporto di lavoro (reintegra) a seguito la risoluzione del contratto in essere con l'esponente (decreto num. 5529 del 22.06.2021) da parte del predetto istituto "G. Casini", a decorrere dal 22.06.2021.

Verrà provato, in via argomentata, la sussistenza dei requisiti per accedere alla tutela giudiziaria della procedura d'urgenza e la sussistenza del *FUMUS BONI IURIS* e del *PERICULUM IN MORA*.

PREMESSA IN FATTO



- Il sig. Guida Michele ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2017/2020, per il profilo Collaboratore Scolastico (CS) agli istituti scolastici compresi nell'ambito territoriale provinciale di La Spezia, con punteggio CS pari a 13,60 (*allegato 1*),

- Il titolo indicato per accedere al profilo di Collaboratore Scolastico (CS) è rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di "Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina" conseguita nell'a./s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico, viale Sant'Alfonso n. 5 – 82015, Durazzano (BN), (*allegato 2*).

- Il ricorrente è stato individuato quale destinatario del primo contratto di lavoro a tempo determinato, per il profilo di Collaboratore Scolastico presso l' "Istituto Comprensivo Isa 21, IC Follo", in Follo (SP), a./s. 2018/2019, con durata dal 26.09.2018 al 02.11.2018, per n. 12 ore settimanali. Successivamente sempre il medesimo Istituto assumeva l'esponente con nuovo contratto dal 03.11.2018 al 21.11.2018 per n.12 ore settimanali. E ancora. Assunzione con contratto dal 22.11.2018 al 25.11.2018, per n.12 ore settimanali e assunzione con contratto dal 26.11.2018 al 26.11.2018 (1 giorno), per n.6 ore settimanali (*allegati 3-4-5-6*).

- Nel medesimo anno scolastico l'esponente è stato assunto con contratto a tempo determinato per il profilo di Collaboratore Scolastico, presso l'Istituto "ISA 20 IC BOLANO", in Bolano (SP), con durata dal 27.11.2018 al 30.06.2019 per n.12 ore settimanali (*allegato 7*).

- Nell'a./s. 2019/2020 l'esponente è stato assunto con contratto a tempo determinato per il profilo di Collaboratore Scolastico, presso l' "Istituto Comprensivo n.1 La Spezia", in La Spezia, con durata dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per n.12 ore settimanali (*allegato 8*).

- Nell'a./s. 2020/2021 l'esponente è stato assunto con contratto a tempo determinato per il profilo di Collaboratore Scolastico, presso l'Istituto Prof. "G. Casini", in La Spezia, con durata dal 29.09.2020 al 30.06.2021, per n.12 ore settimanali (*allegato 9*).



- In data 17.01.2019, con decreto n.269, l'Istituto Comprensivo Follo "Salvo D'Acquisto", in Follo (SP), convalidava i titoli dichiarati dal sig. Guida Michele nella domanda per l'inserimento nella graduatoria d'Istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico Triennio 2018/2021, confermando il punteggio di 13,60 (***allegato 10***).

- Il ricorrente presentava nei termini di Legge la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per il profilo Collaboratore Scolastico (CS) agli istituti scolastici compresi nell'ambito territoriale provinciale di La Spezia (***allegato 11***).

- Il ricorrente presentava, altresì, nei termini di Legge, domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (24 mesi-I fascia) della provincia di La Spezia per il profilo di collaboratore scolastico (***allegato 12***), avendone maturato i requisiti di Legge (24 mesi di servizio in Istituti scolastici statali).

- In data 22.06.2021, con decreto n.5529, l'Istituto Prof. "G. Casini", in La Spezia, disponeva: *"la risoluzione del rapporto di lavoro a partire dalla data odierna, 22 giugno 2021, con il sig. Guida Michele e il conseguente depennamento dalle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale A.T.A., relative al triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, e prorogate con DM 947 del 01.12.2017 per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per il profilo di Collaboratore Scolastico ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministeriale prot. n.640 del 30.08.2017. Il servizio svolto è da considerarsi prestato di fatto e non di diritto ai sensi dell'art.7.7 del DM 640/2017"*, (***allegato 13***).

- In data 25.06.2021, con decreto prot. n. 0003035 del 25.06.2021, l'Istituto Comprensivo n.21 "Salvo D'Acquisto", in Follo (SP), disponeva: *"l'esclusione per i profili di Collaboratore Scolastico – Cuoco dalla procedura di inserimento nella graduatoria di Circolo e di Istituto III fascia Personale ATA triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24 del sig. Guida Michele, nato a Torre Annunziata (NA) il 22.08.1969, C.F. GDUMHL69M22L245A, per i motivi di cui all'art.2 comma 13: i requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda"*, (***allegato 14***).

- In data 30.06.2021, con decreto prot. 0002016, notificato in pari data al sig. Guida Michele, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio IV, Ambito Territoriale



della Spezia, disponeva: *“Il sig. Guida Michele, nato a Torre Annunziata (NA) il 22.08.1969, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art.1 punto 3 del bando di concorso sopraindicato, è escluso dal concorso per titoli, per l’inclusione nella graduatoria permanente di cui all’art.554 del Decreto Legislativo n.297/94 – Profilo Professionale – Collaboratore Scolastico” (allegato 15).*

- Il provvedimento decreto n.5529, datato 22.06.2021, dell’Istituto Prof. “G. Casini”, in La Spezia, di depennamento dalla III fascia 2017/2020 e di risoluzione contrattuale ed i conseguenziali decreto prot. n. 0003035 del 25.06.2021 dell’Istituto Comprensivo n.21 “Salvo D’Acquisto”, in Follo (SP), di esclusione dalla III fascia 2021/2024 nonché il decreto prot. 0002016 del 30.06.2021, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio IV, Ambito Territoriale della Spezia, di esclusione dalla I fascia, venivano adottati sulla base di un presupposto errato ovvero sulla presunzione di un titolo di studio non valido e precisamente “diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina”, conseguito dal deducente nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto paritario “Centro Studi Sannitico”, con sede in Durazzano (BN), al Viale Sant’Alfonso n.5.

In particolare, il Dirigente scolastico dell’Istituto “G. Casini”, Margherita Gesu, motivava il provvedimento di depennamento sulla circostanza che la qualifica professionale conseguita presso l’Istituto “Centro Studi Sannitico”, con sede in Durazzano (BN), non avesse valore di titolo d’accesso in quanto l’Istituto nell’anno scolastico 2012/2013 “non risultava destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale”.

► Invero, il Centro Studi Sannitico aveva richiesto la parità scolastica per l’a/s. 2012/2013, ma non l’aveva ottenuta per il diniego espresso dell’USR Campania. Avverso il diniego di concessione della parità l’Istituto presentava ricorso al Tar Campania e poi appello al Consiglio di Stato contro la sentenza di rigetto di primo grado. **Con sentenza n. 5211/2015 il Consiglio di Stato (allegato 16)** accoglieva l’appello e annullava il provvedimento di diniego della parità. L’USR Campania, quindi, con il **decreto AOODRCA 360/U dell’11.01.2016 (cfr. allegato 17)**, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, **annullava il provvedimento di diniego della parità e riconosceva la parità scolastica all’Istituto Centro Studi Sannitico con decorrenza dall’ a/s. 2012/2013.** Anche sul sito istituzionale dell’USR Campania vi è l’elenco delle scuole paritarie dal quale risulta che il Centro Studi Sannitico è riconosciuto paritario dall’ a.s. 2012/2013 (*allegato 18*).



- Ma vi è di più. Il ricorrente nell'anno scolastico 2012/2013 ha effettivamente sostenuto le prove d'esame in qualità di candidato esterno presso il Centro Studi Sannitico come dimostrato dal Diploma di Qualifica Professionale n. 1103 del 06.04.20217, con votazione finale di 100/centesimi (*allegato 2*). La motivazione addotta circa l'impossibilità per un istituto che abbia appena ricevuto la parità di svolgere nello stesso anno scolastico gli esami di qualifica triennale è del tutto infondata, atteso che il ricorrente ha partecipato alla sessione d'esame in qualità di candidato esterno. Pertanto, il provvedimento di decadenza dalle graduatorie è erroneo ed illegittimo in quanto il ricorrente ha regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso l'Istituto Paritario riconosciuto dall'USR Campania e autorizzato a rilasciare tali diplomi (*cfr. anche Elenco scuole paritarie tratto dal sito internet istituzionale dell'USR Campania, allegato*).

- Tanto premesso, è interesse del sig. Guida Michele agire in giudizio, con procedura d'urgenza, al fine di richiedere il **reinserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 della provincia di La Spezia (profilo collaboratore scolastico), dalle quali è stato depennato con provvedimento dell'Istituto "G. Casini" in La Spezia, con decreto num. 5529 del 22.06.2021, e ad ottenere il riconoscimento giuridico della validità del titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico (Diploma di Qualifica Professionale Triennale di "Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina" conseguita nell'a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico, viale Sant'Alfonso n.5, 82015 Durazzano - BN) e della validità del servizio prestato nel triennio 2018/2021, espressamente annullato con il predetto provvedimento, e soprattutto diretto ad ottenere il riconoscimento senza soluzione continuità del rapporto di lavoro (reintegra) a seguito la risoluzione del contratto in essere con l'esponente (decreto num. 5529 del 22.06.2021) da parte del predetto istituto "G. Casini", a decorrere dal 22.06.2021.**

DIRITTO

1).- SULLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.

Preliminarmente è opportuno chiarire che la presente controversia ricade sotto la giurisdizione del Giudice del Lavoro. La giurisprudenza oramai granitica, infatti, ha avuto modo di chiarire che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, ed in particolare con riferimento alle controversie relative all'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la



giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (*Cass.Sez. Unite, 16756/2014*).

Così anche l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione a sez. Unite n. 25840/2016, la quale ha statuito che, in relazione alle controversie aventi ad oggetto il diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, si dovrà aver riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, mentre la domanda andrà rivolta al giudice ordinario laddove miri all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento nella graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere.

Il presente ricorso ha ad oggetto il reinserimento del ricorrente nella graduatoria d'Istituto di terza fascia per il personale ATA. Egli, infatti, lamenta un'ingiusta esclusione dalla predetta graduatoria, ragione per cui con il presente ricorso viene fatto valere un vero e proprio diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere reinserito.

Va ad aggiungersi che lo stesso D.M. 640/2017 (*allegato 19*), all'art. 9 co 9.4 prevede espressamente la giurisdizione del G.O. Esso, infatti, così recita: *“Dopo l'approvazione in via definitiva della graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”*.

2).- SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

La presente controversia è, dunque, di giurisdizione del Giudice del Lavoro, mentre la competenza territoriale va individuata ex art. 413 V° co. C.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), secondo cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra



preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. L'Istituto "G. Casini", ha sede in La Spezia, e l'Istituto Comprensivo n.21 "Salvo D'Acquisto", ha sede in Follo (SP), per cui competente territorialmente è il Tribunale di La Spezia in funzione di Giudice del Lavoro.

3).- FUMUS BONI IURIS

In punto di diritto, l'operato dell'Amministrazione scolastica è illegittimo e privo di fondamento di Legge, per i motivi di seguito espliciti.

3A.- VALIDITA' DEL DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE CONSEGUITO DAL SIG. GUIDA MICHELE.

LEGITTIMA PARITA' SCOLASTICA DELL'ISTITUTO "CENTRO STUDI SANNITICO", IN DURAZZANO (BN).

L'Amministrazione sostiene erroneamente che il diploma conseguito dal sig. Guida Michele presso l'Istituto "Centro Studi Sannitico", con sede in Durazzano (BN), sia non valido.

Va subito chiarito che anche se inizialmente la parità al suddetto istituto era stata negata dal TAR Campania con sentenza n.3861/2014, a seguito di impugnazione della decisione in via amministrativa, il provvedimento di diniego era stato annullato con **sentenza n.5211/2015 del Consiglio di Stato (allegato 16)** tant'è che anche l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania riconosceva con **Decreto prot. AOODRCA 360/U del 11.01.2016 (allegato 17)** l'Istituto in parola quale scuola paritaria (presente nell'elenco del MIUR), con decorrenza dall'anno scolastico 2012/2013. In tale decreto, infatti, si legge: **"L' Istituto Professionale – settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera – articolazioni: Enogastronomia, servizi di sala e di vendita, denominato Centro Studi Sannitico con sede in Durazzano, alla Via Sant'Alfonso n. 5, [...] è riconosciuto, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' a.s. 2012/2013"**.

► Anche il Tar del Veneto con Ordinanza 147-2021 del 25.03.21 (*allegato 20*), mutando il precedente indirizzo, tenuto conto del pronunciamento espresso in



appello in sede cautelare rispetto a situazioni identiche a quella in esame (cfr. le ordinanze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2020, n. 6767 e n. 6768) e in accoglimento delle ragioni fatte valere dal ricorrente, ha sospeso l'efficacia del decreto di decadenza dalle graduatorie di III^a fascia del personale ATA, determinato dalla asserita carenza in capo all'istituto di Durazzano (Centro Studi Sannitico) della autorizzazione allo svolgimento di esami in sede.

Il Centro Studi Sannitico, nonostante l'assenza di riconoscimento, nelle more del giudizio amministrativo, aveva comunque ottemperato alle disposizioni operative per tutti gli anni scolastici a partire dall'anno 2012/13, senza alcuna opposizione da parte dell'autorità scolastica competente.

Ebbene, è la stessa Amministrazione datrice di lavoro che riconosce inequivocamente la retroattività della parità scolastica con il decreto citato, chiedendo l'aggiornamento di tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'amministrazione decidesse di attivare (*allegato 17*). Vale a dire che l'USR Campania ha voluto sanare l'attività svolta fino a quel momento dall'Istituto Centro Studi Sannitico e in particolare riconoscendo la validità anche ai diplomi di qualifica rilasciati con pieno effetto ex tunc, a partire dalla richiesta, senza alcuna limitazione o condizione.

Orbene, basti a tal fine considerare che l'annullamento in sede giudiziale del diniego determina il venir meno degli effetti dell'atto impugnato con effetto retroattivo.

Le scuole paritarie, infatti, si qualificano proprio per essere "pari", cioè equipollenti a quelle statali, "a tutti gli effetti", in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 L. 62 del 2000 ("Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6").

► La Parità è, dunque, onnicomprensiva e soprattutto autosufficiente!

L'art. 2.3 del DM 83/2008 prevede che *"il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione,*



l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola".

Tra le facoltà vi è quella dello svolgimento di esami e di conferimento dei diplomi triennali di qualifiche professionali, per i quali non è previsto, allo stato, alcun intervento autorizzativo da parte dell'autorità scolastica pubblica.

Tuttavia, si ribadisce, l'espresso riconoscimento a partire dall'anno scolastico 2012-2013, a partire cioè dalla data di domanda di riconoscimento, è valso ad attribuire, pur a posteriori, tale, piena, legittimazione.

Giova precisare che fino all'a./s. 2012/2013 gli istituti paritari hanno agito in "**regime di deroga**" per il rilascio delle qualifiche triennali statali che, solo a partire del 2013/2014, è divenuto di competenza esclusiva dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'attestazione e la conferma del conseguimento del medesimo titolo, fino all'a./s. 2012/2013 poteva, quindi, avvenire ad opera della scuola paritaria; a partire dall'anno scolastico successivo, invece, solo l'ente regionale era deputato alla certificazione ed al rilascio del titolo.

Invero. Non si rinvergono nella normativa di settore ulteriori autorizzazioni che il Ministero o l'Ufficio scolastico Regionale avrebbe dovuto rilasciare al Centro Studi Sannitico in Durazzano (BN) al fine di abilitarlo al rilascio di titoli di studio qualificanti.

Del resto il D. Lgs. N.226/2005 prevede che i percorsi di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le organizzazioni formative interessate.

Il DPR 87/2010 dispone, inoltre, che gli istituti professionali possono svolgere un ruolo integrativo al sistema di istruzione e formazione in regime di sussidiarietà anche per il rilascio di qualifiche e diplomi professionali.

Il riconoscimento del Centro Studi Sannitico in Durazzano (BN) quale istituto paritario lo legittimava, quindi, al rilascio dell'attestazione del raggiungimento della qualifica professionale triennale da parte del ricorrente: il riconoscimento della parità garantisce l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali.

Tanto è vero che con provvedimento prot. n. AOODRCA/306/U dell'11.01.2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, decretato il riconoscimento del Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN) quale "scuola paritaria secondaria di II grado con



decorrenza dall'a.s. 2012/2013", lo obbligava, tra l'altro, ad inserire ed aggiornare tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie degli esiti degli esami.

Immotivati sono, dunque, il decreto n.5529, datato 22.06.2021, dell'Istituto Prof. "G. Casini", in La Spezia, di depennamento dalla III fascia triennio 2017/2020 e di risoluzione contrattuale per il profilo di collaboratore scolastico ed il conseguenziale decreto prot. n. 0003035 del 25.06.2021 dell'Istituto Comprensivo n.21 "Salvo D'Acquisto", in Follo (SP), di esclusione dalla III fascia triennio 2021/2024 (oltrechè il decreto prot. 0002016 del 30.06.2021, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio IV, Ambito Territoriale della Spezia, di esclusione dalla graduatoria provvisoria di I fascia, **purtroppo necessaria conclusione di un procedimento amministrativo viziato da un palese errore!**), non rilevandosi una specifica previsione normativa che imponga agli istituti paritari di acquisire un'autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale per l'a./s. 2012/2013, visto il riconoscimento della natura paritaria del Centro Studi Sannitico con decorrenza dal medesimo anno.

Pacifico e non contestato è, pertanto, che l'esponente abbia superato gli esami per l'ottenimento del titolo allegato a corredo della domanda di inserimento nella graduatoria così come va affermata, ai fini che in questa sede rilevano, l'illegittimità della condotta del Ministero (sue articolazioni) datore di lavoro, di depennamento ed esclusione della graduatorie per mancato riconoscimento del titolo e di risoluzione del contratto di lavoro.

Il ricorrente ha regolarmente conseguito, come privatista, il titolo dichiarato all'esito di regolari esami.

Ne deriva, dunque, che lo stesso non si è attribuito una qualifica professionale che non era in suo possesso. Difatti, non è imputabile allo stesso la sussistenza di eventuali vizi amministrativi, tra l'altro superati dalla citata sentenza emessa dal Consiglio di Stato sul caso, che potevano inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferito dall'Amministrazione scolastica.

3B).- ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER ERRORE DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITA' CUI ALL'ART. 7, D.M. 640/2017. RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL DEPENNAMENTO DEL SIG. GUIDA MICHELE.

L'art. 7 del D.M. 640/2017 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai



candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/21.

Il comma 5 del predetto articolo prevede che *“All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.”*

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Un volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che **tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza**, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, l'ampio lasso temporale tra la domanda (ottobre 2017), il conferimento del primo incarico (ottobre 2018) e il decreto di depennamento (giugno 2021), determina l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente.

► Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 7 del DM 640/2017 sulle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000,



ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come è stato evidenziato, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della Pubblica Amministrazione.

Il Ministero (*rectius* l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la Legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.

Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, al ricorrente verranno riconosciuti i servizi prestati presso l'istituto scolastico statale solo di fatto e non ai fini giuridici.

Pertanto, il ricorrente al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio non potrà indicare il servizio svolto ***negli anni scolastici 2018/2019-2019/2020 e 2020/2021***, per le graduatorie III fascia ATA indetta con D.M. n. 50 del 03/03/2021 per cui ha egualmente presentato domanda (***allegato II***), né per la partecipazione al concorso per inserimento in I fascia ATA per cui ha presentato regolare domanda (***allegato 12***) e da cui è stato illegittimamente escluso (***allegato 15***).

Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda. Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione scolastica. La colpa della PA risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

► **Si rileva che l'operato dell'Amministrazione si presenta anche contraddittorio.**

Infatti, la graduatoria da cui il ricorrente è stato depennato ed escluso era già divenuta definitiva e la posizione dell'istante era già stata oggetto di verifica.



Tutti i titoli del ricorrente risultano, infatti, validati con il provvedimento del 17.01.2019, decreto n.269, emesso dall'Istituto Comprensivo Follo "Salvo D'Acquisto", in Follo (SP), che convalidava i titoli dichiarati dal sig. Guida Michele nella domanda per l'inserimento nella graduatoria d'Istituto per il profilo di Collaboratore Scolastico Triennio 2018/2021, confermando il punteggio di 13,60 (allegato 10). Pertanto, la posizione dell'istante era già stata oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione, con evidente esito positivo.

La ulteriore verifica operata dalla scuola, e in virtù della quale ha effettuato il depennamento ed esclusione, dunque, si presenta in palese contraddizione con la precedente con la quale si era proceduto correttamente alla convalida del punteggio.

Alla data del depennamento, pertanto, la posizione del ricorrente risultava essere convalidata dalla stessa amministrazione scolastica.

3C).- Tardivo esercizio del potere di autotutela violazione dell'art. 21-nonies Legge n. 241/90

Il provvedimento di depennamento ed i successivi atti connessi sono nulli e/o illegittimi anche per violazione di norme imperative.

Infatti il potere di annullamento in autotutela della Pubblica Amministrazione, deve ritenersi esercitato illegittimamente ed in violazione di legge.

Com'è noto, l'Autotutela, in quanto potere e non obbligo, si sostanzia nella possibilità per la Pubblica Amministrazione di risolvere conflitti, attuali o potenziali, eventualmente nascenti con soggetti interessati dai suoi provvedimenti, senza la necessità di intervento di un giudice. Ebbene, tale potere di autotutela, che può esplicarsi anche nel potere di annullamento di atti dalla stessa P.A., emessi e/o provenienti, incontra sia dei limiti oggettivi, che dei limiti temporali, che fissano il termine massimo per tale esercizio, quali quelli fissati dall' **art. 21 nonies L. 241/1990**, che determina il canone temporale entro il quale la P.A. può annullare in autotutela un atto proveniente dalla medesima, fissandolo in **"un termine ragionevole e comunque non superiore a 18 mesi decorrenti dal momento dell'adozione dell'atto"**.

Decorsi 18 mesi, invero, l'interesse privato alla conservazione del proprio vantaggio risulta essere sempre prevalente rispetto all'interesse pubblico all'annullamento di qualsivoglia atto, dovendo svolgere la P.A. una ponderazione dell'interesse pubblico con quello privato, avendo suscitato l'atto stesso, medio tempore, legittime aspettative.



Nella fattispecie, il ricorrente ha lavorato pressappoco ininterrottamente dal 26.09.2018 (del primo contratto di lavoro), in cui si sostanzia il “vantaggio” del privato.

Il provvedimento di depennamento è datato 22.06.2021 (**decreto n.5529 dell’Istituto Prof. “G. Casini”, in La Spezia di esclusione (depennamento) del ricorrente dalla graduatoria di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico e risoluzione del contratto di lavoro**), vale a dire dopo **ben 33 mesi dalla stipula del primo contratto di lavoro**, in palese violazione della normativa in parola.

3D).- Violazione dell’art. 7 e 10 della Legge 241/90: omesso preavviso

Si rileva la violazione della disciplina legislativa di cui al titolo.

Infatti, il provvedimento di depennamento doveva essere necessariamente preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento al fine di consentirne al sig. Guida Michele di parteciparvi e di esercitare il proprio diritto di difesa.

E’ nota, sul punto, la posizione della giurisprudenza che, più volte nel tempo, (è dato giurisprudenziale ormai pacificamente acquisito nell’ordinamento) ha avuto occasione di affermare l’illegittimità della “ *deroga di cui agli artt 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, se l’amministrazione non indica (come nella specie) la presenza di particolari ragioni che consentono di derogare alla comunicazione di avvio del procedimento*” (**Tar Lombardia, Milano, sez. III sentenza del 27.5.2005 n. 11126**) anche in presenza di provvedimenti di natura cautelare (**Cons. Stato sez. IV sentenza del 20.11.2000 n. 6349; Cons. Stato sez. IV sentenza del 30.7.2002 n. 4077 e Cons. Stato sez. VI sentenza del 12.8.2002 n. 4181**).

Tale principio è stato espresso anche in fattispecie identiche a quella in discussione: “*la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell’autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l’illegittimità del provvedimento stesso*” per violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 (**T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138**).

Nel caso *de quo* è evidente che non vi fosse alcun motivo di urgenza per omettere l’applicazione delle richiamate norme ove si consideri che **il controllo che ha determinato il depennamento è avvenuto dopo ben 33 mesi dalla stipula del primo rapporto di lavoro!**

Le rilevate violazioni non hanno consentito al ricorrente, prima dell’adozione del provvedimento *de quo*, né di esporre le sue ragioni né di dare il suo apporto documentale che avrebbero potuto impedire l’adozione del decreto di depennamento di cui si discute. Tutto ciò, evidentemente, con grave compromissione del diritto di



partecipazione al procedimento del ricorrente, garantito dalla norme di cui al titolo, e con grave violazione, da parte dell'Amministrazione del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c. (cfr. *Tribunale di Macerata ord. 15.07.2015 che ha accolto in pieno la tesi del ricorrente ritenendo che nella gestione del rapporto di lavoro la P.A. sia tenuta al rispetto del principio di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. desumibile anche dal rispetto dei principi che informano l'attività amministrativa sanciti dalla legge 241/90 ed in particolare del principio "partecipativo" di cui all'art. 7 della predetta legge*).

4). PERICULUM IN MORA.

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un **pregiudizio imminente e irreparabile** (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, **che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di Collaboratore Scolastico**. Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, **pericolo imminente ed irreparabile**, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza in tema di aggiornamento delle graduatorie ATA di Terza Fascia e di Prima Fascia dalle quali è stata immotivatamente ed illegittimamente escluso.

A ciò deve aggiungersi che la tutele d'urgenza non riguarda la valutazione di un titolo di studio ovvero titolo culturale ai fini di un punteggio ma bensì la validità dell'unico titolo d'accesso alle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 in possesso del ricorrente come da tabella allegata al DM 640/2017, da cui si evince una valutazione del Diploma di Qualifica Professionale con votazione finale di 100/centesimi pari a 10 punti (allegato 2).

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

La tutela d'urgenza è, dunque, indispensabile per evitare, nelle more di un giudizio ordinario, pregiudizi gravi ed irreparabili per il ricorrente.



Inoltre il ricorrente dal momento in cui ha ricevuto il decreto di depennamento dalle graduatorie d'istituto non ha più lavorato! Quindi il sig. Guida Michele di fatto non lavora e non può lavorare in quanto escluso dalla graduatoria ATA dall'unico profilo professionale indicato rappresentato dal Collaboratore Scolastico ed in virtù del conseguenziale decreto di risoluzione contrattuale. Il mancato inserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA, profilo CS, non gli consentirà l'accesso nella scuola in occasione delle nomine previste con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021. Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza anche annuali. Il ricorrente, per dimostrare la propria situazione economica allega l'ultima dichiarazione dei redditi (**allegato 29**) DA CUI SI EVINCE CHE L'UNICA FONTE DI REDDITO E' COSITUITA DAL LAVORO DI COLLABORATORE SCOLASTICO!

E' evidente che il decorso del tempo legato ad un giudizio ordinario determinerebbe la esclusione del ricorrente dalle graduatorie di III fascia; la perdita del relativo punteggio maturato *negli anni scolastici 2018/2019-2019/2020 e 2020/2021*, utile per la maturazione dei 24 mesi di servizi in Istituti scolastici statali ai fini dell'inserimento della Prima Fascia e, quindi, al fine di immissione in ruolo con stipula di un contratto a tempo indeterminato del personale ATA (che avviene, ai sensi del decreto legislativo 297/94, attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti 24 mesi); l'impossibilità per il ricorrente di essere riconvocato per il successivo anno scolastico; l'impossibilità per il ricorrente di aggiornamento delle graduatorie III fascia ATA, indetto con D.M. n. 50 del 03/03/2021 (**allegato 21**); l'impossibilità dell'inserimento in I fascia ATA (**allegato 12 e 22**) da cui è stato illegittimamente escluso (**allegato 15**) e la cui graduatoria definitiva è di imminente pubblicazione; impossibilità di qualunque nuovo incarico ed il pregiudizio riconnesso all'impossibilità di essere destinatario di altre supplenze le quali rappresentano l'unica attività lavorativa del ricorrente e la sua esclusiva fonte di reddito; la perdita di professionalità e di *chance* (progressione in carriera), con conseguente miglioramento della propria posizione in graduatoria e **con effetti difficilmente reversibili se si considera l'efficacia limitata di dette graduatorie nel tempo.**

Palese è, dunque, il pericolo imminente di un pregiudizio che minacci irreparabilmente il diritto del sig. Guida Michele.

Per mero tuziorismo difensivo si allegano sentenze di merito di accoglimento del ricorso d'urgenza relativamente ai fatti di causa (**allegati 23.24.25.26.27.28**).



Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il sig. Guida Michele come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di La Spezia, Sezione Lavoro, affinché, Voglia, contrariis reiectis, anche con decreto *inaudita altera parte*,

1. Previa disapplicazione del decreto n.5529 del 22.06.2021, emesso dall'Istituto Prof. "G. Casini", in La Spezia, di risoluzione del rapporto di lavoro a partire dalla data del 22 giugno 2021, con il sig. Guida Michele e il conseguente depennamento dalle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale A.T.A., relative al triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, e prorogate con DM 947 del 01.12.2017 per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per il profilo di Collaboratore Scolastico **nonchè** del decreto prot. n. 0003035 del 25.06.2021 emesso dall'Istituto Comprensivo n.21 "Salvo D'Acquisto", in Follo (SP), di esclusione per i profili di Collaboratore Scolastico – Cuoco dalla procedura di inserimento nella graduatoria di Circolo e di Istituto III fascia Personale ATA triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24;
2. accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico (Qualifica Professionale Triennale di "Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina" conseguita nell'a./s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico) e conseguentemente il diritto del ricorrente ad essere ricollocato nella graduatoria di terza fascia del personale ATA (sia del triennio 2017/2020 che del triennio 2021/2024) per il profilo di Collaboratore Scolastico nonché per tutti i profili di cui alla domanda di inserimento;
3. riconoscere la validità anche ai fini giuridici di tutto il servizio svolto dal ricorrente presso le scuole statali, ivi incluso il servizio prestato negli anni scolastici del triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, e prorogato con DM 947 del 01.12.2017 per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per le graduatorie III fascia ATA, con l'attribuzione del relativo punteggio ai fini giuridici ad esso spettante per il servizio prestato;
4. riconoscere senza soluzione continuità il rapporto di lavoro del sig. Guida Michele e contestuale diritto alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; alla corresponsione di tutti gli stipendi non percepiti; al risarcimento del danno subito dal lavoratore; al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti;
5. condannare parte resistente a predisporre quegli ulteriori e diversi atti e/o provvedimenti necessari e conseguenziali al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente;



6. previa disapplicazione del decreto prot. 0002016 del 30.06.2021, notificato in pari data al sig. Guida Michele, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio IV, Ambito Territoriale della Spezia, di esclusione del ricorrente dalla graduatoria di I fascia di cui all'art.554 del Decreto Legislativo n.297/94 – Profilo Professionale – Collaboratore Scolastico, accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico (Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina” conseguita nell'a./s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico) e conseguentemente il diritto del ricorrente ad essere ricollocato nella graduatoria di prima fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico nonchè per tutti i profili di cui alla domanda di inserimento;
7. condannare parte resistente a predisporre quegli ulteriori e diversi atti e/o provvedimenti necessari e conseguenziali al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente;
8. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di Legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

Si allegano i seguenti documenti:

- all.1 DOMANDA III FASCIA-2017
- all.2 QUALIFICA CENTRO STUDI SANNITICO
- all.3 CONTRATTO I.C. FOLLO 1
- all.4 CONTRATTO I.C. FOLLO 2
- all.5 CONTRATTO I.C. FOLLO 3
- all.6 CONTRATTO I.C. FOLLO 4
- all.7 CONTRATTO ISA 20 IC BOLANO
- all.8 CONTRATTO ICS N.1 LA SPEZIA
- all.9 CONTRATTO G. CASINI
- all.10 CONVALIDA PUNTEGGIO
- all.11 DOMANDA III FASCIA 2021
- all.12 DOMANDA I FASCIA
- all.13 DECRETO DEPENNAMENTO E RISOLUZIONE CONTRATTO n.5529
- all.14 DECRETO ESCLUSIONE III FASCIA 2021 n.0003035
- all.15 DECRETO ESCLUSIONE I FASCIA n.0002016
- all.16 SENTENZA CDS n.5211-2015
- all.17 DECRETO USR CAMPANIA AOODRCA 360-U
- all.18 ELENCO SCUOLE PARITARIE USR CAMPANIA
- all.19 D.M. 640/2017 AGGIORNAMENTO III FASCIA 2017-2019
- all.20 TAR VENETO ORDINANZA 147/2021 DEL 25.03.21
- all.21 DECRETO MIUR 50-2021
- all.22 CONCORSO PRIMA FASCIA - nota-miur-10301-del-31-marzo-2021
- all.23 TRIBUNALE DI CUNEO
- all.24 TRIBUNALE DI IVREA
- all.25 TRIBUNALE DI MONZA
- all.26 TRIBUNALE DI NAPOLI
- all.27 TRIBUNALE DI PRATO
- all.28 TRIBUNALE DI MILANO



all.29 MOD. 730/2021
all.30 DOCUMENTO E C.F.

SJ

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è ricompresa nello scaglione da € 5.200,01 ed € 26.000,00 e, pertanto, il CU è pari ad € 118,50.

Lauro, 22.07.2021

Avv. Ettore Santaniello

**ISTANZA PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
E PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria, previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere (decreto di depennamento dalle graduatorie personale ATA – III fascia per il triennio 2017/2020 per la provincia di La Spezia e di tutti gli atti presupposti e conseguenti). La vocazione in giudizio dei controinteressati è condizione di procedibilità nel processo amministrativo, non lo è nel giudizio del lavoro. Ciò nonostante, qualora il Giudice lo ritenga necessario, ai fini dell'integrità del contraddittorio, sarebbe necessaria la notificazione a tutti coloro attualmente inseriti nelle trenta graduatorie con posizione pari o inferiore al ricorrente in tutti i profili CS, AA, AT. Il presente giudizio potrebbe riguardare, dunque, astrattamente un numero molto elevato di candidati. Considerato che ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità, che vi sono oggettive difficoltà a notificare per l'elevato numero di controinteressati e per le oggettive difficoltà di reperirli (3 graduatorie in 30 scuole), che la tradizionale notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è oltremodo onerosa per il ricorrente, attualmente in difficoltà economiche come sopra descritto, e comunque, secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 106/1990) la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Per converso, il sito istituzionale del MIUR è costantemente seguito da tutti gli aspiranti, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale di pubblicazione di provvedimenti ministeriali e di notificazione per pubblici proclami (vi è una sezione dedicata sul sito). Rilevato inoltre che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di aspiranti ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per il ricorrente di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati,

si chiede

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione degli estremi del procedimento (indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di Registro Generale del procedimento, del nominativo della parte ricorrente e degli estremi dei provvedimenti impugnati) sul sito internet del MIUR o in altro sito istituzionale meglio individuato ex art 150 c.p.c..

Considerate le condizioni economiche della ricorrente si chiede che tale pubblicazione sul sito del MIUR e/o dell'amministrazione, sia disposta gratuitamente.

Lauro, 22.07.2021

Avv. Ettore Santaniello



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

ai sensi dell'art. 4, comma III, D.P.C.M. 13/11/2014

Il sottoscritto avv.Ettore Santaniello (C.F:SNTTTR73B16A509D, email PEC: avv.ettoresantaniello@pec.it inserito nel RegInde), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine di AVELLINO, con studio in Via Principe Amedeo N.28 - 83023 Lauro (AV) - ITALIA, attesta Copia scaricata dai 'Registri informatici' che la copia che precede su supporto informatico composta da n.20 facciate, per complessive n.21 facciate del presente 'GUIDA MICHELE. RICORSO ART 700.pdf.p7m' (Scaricato dal PdA Ministero della Giustizia del TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA (LAV) N.RG 00000659/2021 - id:33756259) è conforme all'originale documento informatico (Copia scaricata dai 'Registri informatici' (artt.16 bis, comma 9 bis - D.L.179/2012 del 18.10.2012)).

Lauro, lì 26/07/2021

Avv. Ettore Santaniello